

LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA

O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale)
Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente
(Art 13 L. 349/86; decreto del Ministro dell'Ambiente del 15/10/96 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18/12/1996)



IL CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROPRIETARI E CONDUTTORI DI TERRENI OVE SI CACCIA PREVISTO DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 157/92

Ecco un breve commento alla legge ed alle modalità di accesso al contributo previsto.

1. COSA DICE LA LEGGE

L'articolo 15, comma 1°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce che *“Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione, alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente”*.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che *“All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23”*.

Quindi l'erogazione del contributo regionale ai proprietari e conduttori di fondi utilizzabili a fini venatori non grava sui conti pubblici, cioè sulla collettività (e quindi anche sui non cacciatori), perché gli importi che saranno erogati dalla regione o dalla provincia, se delegata dalla regione, dovranno essere pagati dai cacciatori, mediante il pagamento della tasse di concessione regionali per esercitare la caccia.

2. CHI HA DIRITTO A CHIEDERE IL CONTRIBUTO

La legge è molto chiara: hanno diritto ad avere il contributo i proprietari e, nel caso di terreni in affitto, i conduttori di terreni utilizzabili a fini venatori.

Non è affatto necessario che siano stati intrapresi o si vogliano intraprendere interventi di miglioramento ambientale o faunistico, in quanto il contributo è dovuto a prescindere da tali interventi.

Tuttalpiù la legge stabilisce che sia eventualmente dovuto un contributo/indennizzo maggiore nel caso in cui siano effettuati interventi di miglioramento ambientale.

LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA

O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale)
Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente
(Art 13 L. 349/86; decreto del Ministro dell'Ambiente del 15/10/96 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18/12/1996)



Si ribadisce che il contributo è dovuto comunque, indipendentemente dall'effettuazione di opere e interventi ambientali sul fondo, solo perché i terreni sono utilizzabili a fini venatori.

E' perciò sufficiente che:

- il terreno sia incluso nella TASP (territorio agro silvo pastorale) e perciò nel piano faunistico venatorio (regionale o provinciale) come terreno utilizzabile a fini venatori;
- che non vi siano divieti di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, parchi naturali o riserve naturali, fondo chiuso, ecc.).

Nel caso in cui il terreno sia incluso in azienda faunistico venatoria, è dovuto, invece, un contributo/indennizzo direttamente da parte del titolare dell'azienda. In questo caso, ancorché sul fondo sia possibile esercitare la caccia, l'indennizzo andrà richiesto al titolare dell'azienda.

3. LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

La LAC ha predisposto un modello di richiesta, da completare nelle parti relative ai dati di ciascun richiedente ed alle caratteristiche ed estensione del fondo per cui si chiede il contributo, da inviare alla propria regione o provincia a seconda che la competenza ad erogare il contributo sia regionale o provinciale.

4. L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Le Regioni non hanno affatto dato applicazione all'articolo 15 della legge 157/92.

Con il risultato che tutti i proprietari di terra ed i conduttori agricoli italiani, da anni, cioè dal 1992, sono costretti a mettere obbligatoriamente – per legge – i terreni a disposizione dei cacciatori senza ottenere in cambio il pagamento del contributo previsto dalla legge dello Stato.

Regione Lombardia, per fare un esempio, e solo dopo contenzioso legale, ha modificato la propria legge regionale (articolo 38, comma 1 bis introdotto nella l.r. 26/93 con una modifica del 2007) prevedendo che (almeno) per i terreni inclusi contro la volontà del proprietario nelle aziende faunistico venatorie fosse dovuto un indennizzo annuale.

Non è il caso dell'articolo 15 della legge 157/92, ma molto simile.

LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA

O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale)
Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente
(Art 13 L. 349/86; decreto del Ministro dell'Ambiente del 15/10/96 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 18/12/1996)



Gli indennizzi, annuali, per ettaro, aggiornati con indice ISTAT (quindi oggi più elevati di quelli stabiliti dalla legge regionale del 2007) sono i seguenti:

- € 51,65/ha per incolti, mareschi, pascolo, bosco ceduo o fustaie;
- € 77,47/ha per terreni seminativi, asciutti o irrigui, o colture specializzate;
- € 103,29/ha per vivai, coltivazioni di ortaggi, colture floricole.

Il pagamento, per ipotesi, di tali somme per ettaro, per gli anni addietro e quelli a venire, determina importi molto consistenti ed interessanti.

5. SE L'ENTE NON PAGA – LA CLASS ACTION

Si può togliere tranquillamente il “se”.

Decorso il termine entro il quale la Regione (o la Provincia) dovrebbe pagare il contributo, si potrà agire in giudizio affinché il Tribunale determini l'entità del contributo/indennizzo dovuto e condanni l'Ente pubblico al pagamento del capitale (contributi dovuti), oltre agli interessi legali maturati.

Una volta raggiunto un cento numero di persone, in ogni regione/provincia, che hanno chiesto il pagamento del contributo, saranno avviate cause collettive, allo scopo di dare più forza all'iniziativa.

Pertanto, una volta spedita la raccomandata, si invita a mandarne copia alla Associazione LAC, che le raccoglierà.

Trascorso il termine entro il quale la Regione/Provincia avrebbe dovuto pagare, gli interessati potranno rivolgersi alla LAC (indirizzo più sotto) per concordare le modalità e tempi delle azioni da avviare nelle singole regioni.

6. INFORMAZIONI ULTERIORI E QUESITI

Per ulteriori informazioni e quesiti ci si potrà rivolgere a:

- LAC, Via Andrea Solari 40, 20144 Milano, tel. 0247711806,
mail: info@abolizionecaccia.it
- Avv. Claudio Linzola, Milano, Via Hoepli 3, tel 02.72.000.557,
mail: avvlinzola@studiolinzola.191.it